



CITTÀ DI CAVA DE' TIRRENI

(Provincia di Salerno)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<i>Num.</i>	<i>Data</i>	<i>Oggetto</i>
98	08/06/2017	Disciplina transitoria, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, per la nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite per l'aggiudicazione di contratti pubblici.

L'anno duemiladiciassette, il giorno otto del mese di Giugno alle ore 16.45 e seguenti, nell'apposita sala del Palazzo di Città, debitamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Al momento della trattazione dell'argomento sopra riportato, sono presenti:

	<i>Nome e cognome</i>		<i>Presente</i>
1	Vincenzo Servalli	Sindaco	SI
2	Nunzio Senatore	Vice Sindaco	SI
3	Enrico Bastolla	Assessore	NO
4	Adolfo Salsano	Assessore	SI
5	Paola Moschillo	Assessore	NO
6	Luisa Iannone	Assessore	SI
7	Giovanna Minieri	Assessore	SI
8	Enrico Polichetti	Assessore	SI

Presenti: 6 - Assenti: 2

Partecipa il Segretario Generale Vincenzo Maiorino.

Il Presidente Vincenzo Servalli, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LAGIUNTA COMUNALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 50 dello Statuto Comunale;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione del Sindaco Vincenzo Servalli, munita, ove previsti, dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

UDITA la relazione del proponente;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione;

A seguito di votazione palese che ha sortito il seguente esito: unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA:

- 1 Di approvare l'allegata proposta di deliberazione in oggetto, nelle risultanze formulate dal proponente, che qui si intende integralmente trascritta;
- 2 Data l'urgenza, di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
AVENTE AD OGGETTO:**

Disciplina transitoria, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, per la nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite per l'aggiudicazione di contratti pubblici.

Il Sindaco

Premesso che

- Con Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 <<Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture>>(G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) è stata ridefinita la normativa in materia di contratti pubblici prevedendo nuovi istituti normativi la cui attuazione è demandata a decreti, direttive, atti dell'ANAC e di altre istituzioni;
- Gli art. 77 e 78 del D.lgs. 50/2016 hanno innovato l'istituto delle commissioni giudicatrici con la previsione di apposito albo dei componenti presso l'ANAC (art.78). In particolare l'art. 77 dispone che nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione sia costituita da esperti nello specifico settore (di numero dispari 3 o 5) scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC. La stazione appaltante può, ai sensi del 3° comma dell'art. 77, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 ovvero per i lavori di importo inferiore a un milione di euro (previsione introdotta dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56) o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione;

Dato atto che con le Linee guida n. 5, di attuazione del D.lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, sono stati definiti i "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici"; a tale atto, però, sarebbero dovuti seguire altri atti regolamentari che, allo stato, non sono stati emanati;

Richiamato il comunicato del Presidente dell'ANAC del 22 marzo 2017 avente ad oggetto: "chiarimenti sull'iscrizione all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici" così come di seguito riportato:

<<(…) A seguito delle numerose richieste di iscrizione all'Albo dei commissari di gara, di cui all'art. 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si rende necessario, con il presente Comunicato, approvato dal Consiglio dell'Autorità del 22 marzo 2017, fornire alle pubbliche amministrazioni e a tutti i soggetti pubblici e privati interessati all'applicazione del predetto istituto, alcuni chiarimenti e indicazioni circa la relativa



disciplina transitoria.

Si precisa che l'articolo 78 citato, al primo comma prescrive che: "E' istituito presso l'AN.A.C., che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici"; il medesimo comma, ultimo periodo, prescrive che: "Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'albo, si applica l'art. 216, comma 12".

A tal fine si rammenta che l'ANAC, con determinazione 16/11/2016 n. 1190 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 03/12/2016, n. 283), ha emanato le pertinenti Linee guida (n. 5/2016) recanti i criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici, rimandando l'entrata in vigore dell'Albo all'adozione del Regolamento ANAC teso a disciplinare le procedure informatiche per garantire la casualità della scelta, la corrispondenza delle professionalità richieste, la rotazione degli esperti, nonché le modalità di comunicazione tra l'Autorità, le stazioni appaltanti e i commissari di gara, stabilendo altresì i termini del periodo transitorio da cui scatta l'obbligo del ricorso all'albo.

Considerato che ad oggi il predetto Regolamento non è stato adottato, stante anche il procedimento legislativo di correzione che investe l'istituto in oggetto, si chiarisce che, ai sensi degli articoli 77, comma 12, e 216, comma 12, del citato decreto, la nomina della commissione giudicatrice continua ad essere di esclusiva spettanza delle pubbliche Amministrazioni secondo regole di organizzazione, competenza e trasparenza preventivamente individuate. (...)>>

Dato atto che:

Sulla GURI n. 5 maggio 2017, n. 103, S.O. è stato pubblicato il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."

L'art. 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 128, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 56/2017, stabilisce: "***Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. Fino alla piena interazione dell'Albo di cui all'articolo 78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari. Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell'esperto dall'Albo e la comunicazione di un nuovo esperto.***"

Ritenuto, nelle more della regolamentazione dell'Albo da parte dell'ANAC e nel rispetto della disciplina transitoria prevista dal citato art. 216, di definire le regole di competenza e trasparenza per la nomina delle commissioni giudicatrici;

Visto il D.lgs. 50/2016

Visto il D.Lgs. n. 56/2017



Visto il DPR 207/2010

Visto lo Statuto Comunale

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore interessato, che ha provveduto alla redazione della presente proposta di deliberazione, la cui regolarità è attestata mediante la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Propone alla Giunta di
deliberare

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto qui si intende integralmente richiamata e trascritta

2. **Di stabilire**, nel rispetto del regime transitorio previsto dall'art. 216, comma 12, del D.lgs. 50/2016, le seguenti regole di competenza e trasparenza per le nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Art. 1 - La nomina dei commissari e la costituzione delle commissioni devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Art. 2 - La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, di norma tre e comunque non superiore a cinque, esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

Art. 3 - Il dirigente che effettua la nomina della commissione è quello competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto.

Art. 4 - La nomina delle commissioni giudicatrici per affidamento di contratti (appalti o concessioni) per i servizi e le forniture di **importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.lgs. 50/2016 e per i lavori di importo inferiore a un milione di euro** o per quelli che non presentano particolare complessità avviene nel rispetto delle seguenti regole:

4.1) I commissari vengono individuati tra i Dirigenti interni e tra il personale di categoria D del Comune di Cava de' Tirreni che:

4.1.a) in quanto in possesso del diploma di laurea e/o iscritti ad un ordine e/o abilitati a svolgere una determinata professione, abbiano una competenza e una professionalità adeguate al settore cui si riferisce il contratto da affidare;

4.1.b) abbiano adeguate competenze e professionalità per le specifiche mansioni svolte per almeno tre anni nel settore a cui si riferisce il contratto;

4.1.c) Non abbiano svolto né possano svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina



del RUP a membro delle commissioni è valutata con riferimento alla singola procedura.

- 4.2) Il Presidente della Commissione giudicatrice è un dirigente diverso da quello competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto.
- 4.3) Il personale di categoria D è tenuto a presentare il proprio curriculum, qualora non sia già in possesso dell'Amministrazione Comunale.
- 4.4) I componenti delle commissioni giudicatrici sono selezionati, per singola procedura di gara, secondo un criterio di rotazione. A tal fine, ciascun Dirigente o dipendente di categoria D non potrà ricoprire più di tre incarichi di commissario in un anno solare.
- 4.5) In caso di indisponibilità in organico di adeguate professionalità o qualora lo richiedano esigenze oggettive, si procederà secondo i criteri stabiliti dal successivo articolo 5.

Art. 5 La nomina delle commissioni giudicatrici per affidamento di contratti (appalti o concessioni) **per i servizi e le forniture di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.lgs. 50/2016 e per i lavori di importo superiore a un milione di euro** avviene nel rispetto delle seguenti regole:

5.1) Per le commissioni composte da tre componenti, si avranno 2 componenti interni ed uno esterno (presidente);

5.2) Per le commissioni composte da 5 componenti si avranno 2 componenti esterni (presidente e 1 commissario) e tre interni.

5.3) I commissari esterni sono individuati mediante pubblico sorteggio, qualora il numero di candidature lo consenta, tra:

5.3.1) dipendenti pubblici di ruolo, Dirigenti o di categoria D, in possesso di diploma di laurea, iscritti ad un ordine o abilitati a svolgere una determinata professione attinente al settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare o, in assenza dell'iscrizione o dell'abilitazione, che abbiano svolto mansioni specifiche per almeno cinque anni nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare;

5.3.2) professionisti, con almeno cinque anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito del settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare;

5.3.3) docenti universitari di ruolo, con almeno cinque anni di competenza nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare.

5.4) I commissari devono dichiarare l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi cinque anni.

5.5) La scelta dovrà essere, inoltre, effettuata garantendo la rotazione tra gli esperti sulla base degli incarichi, garantendo la rotazione tra gli esperti sulla base degli incarichi



effettivamente assegnati (massimo tre incarichi in un anno solare).

5.6) Il dirigente competente alla nomina della commissione provvede ad individuare la categoria o le categorie di soggetti nonché i requisiti che gli stessi devono possedere in relazione all'oggetto del contratto da affidare.

5.7) Nei casi di assenze di candidature o candidature inidonee o insufficienti, la scelta dei componenti della commissione sarà effettuata tra il personale interno dell'Ente, secondo quanto previsto dal precedente art. 4

5.8) il segretario della commissione è individuato tra il personale interno, in possesso di adeguata competenza, inquadrato nella categoria non inferiore a C;

Art. 6 - Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

6.1) Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari e i segretari di gara dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall'art. 77 del D.lgs. 50/2016.

Art. 7 - Ai componenti esterni spetterà un compenso, determinato nel provvedimento dirigenziale di nomina della commissione. Fino alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministero Infrastrutture e dei trasporti previsto dall'art. 77 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, la determinazione del compenso avverrà nel rispetto dei seguenti criteri:

a) Compenso base nella misura dell'uno per mille dell'importo a base d'asta, con un minimo di € 300,00= ed un massimo di € 3.000,00=

b) Compenso integrativo dello 0,2 per mille dell'importo a base d'asta per ogni criterio di valutazione dell'offerta tecnica;

c) Compenso integrativo di € 0,05 per mille= per ciascuna offerta esaminata oltre la seconda;

In ogni caso, l'importo complessivo del compenso spettante ai componenti esterni (a + b + c) non può superare l'importo di € 5.000,00=

7.1) Le spese relative al compenso per i membri esterni sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione.

7.2) Ai componenti interni ed al segretario non spetta alcun compenso aggiuntivo per la partecipazione alle commissioni di gara;

3. Di dare atto che le regole fissate con la presente deliberazione si applicheranno fino alla operatività dell'Albo di cui all'art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016, con il superamento del periodo



transitorio di cui all'art. 216, comma 12, del medesimo decreto legislativo. In ogni caso, ove le presenti regole dovessero contrastare con nuove norme successivamente emanate, vanno automaticamente disapplicate;

4. Di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza di dare immediata operatività alle regole nell'attuale regime transitorio, in considerazione dell'imminente scadenza di bandi di gara, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000.

5. Di dare atto che la seguente delibera non comporta impegno di spesa per l'Ente.

IL SINDACO
(Dr. Vincenzo Servalli)



Pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Segreteria Generale

Vista la superiore proposta di deliberazione, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Cava de' Tirreni, 08/06/2017

Il Dirigente
Vincenzo Maiorino

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: Sett. 5 Finanze e Tributi

NON RICHIESTO in quanto la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Delibera G.C. n. 98 del 08/06/2017

Oggetto: Disciplina transitoria, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, per la nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite per l'aggiudicazione di contratti pubblici.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
Dott. Vincenzo Maiorino

Il Sindaco
Dott. Vincenzo Servalli

PUBBLICAZIONE

Certifico, su conforme dichiarazione del responsabile del procedimento, che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio informatico di questo Comune e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della L. n. 69/2009.

Cava de' Tirreni, 09 GIU 2017

Il Segretario Generale
Dott. Vincenzo Maiorino

ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione è esecutiva il giorno 08/06/2017

- Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

Cava de' Tirreni, 09 GIU 2017



Il Segretario Generale
Dott. Vincenzo Maiorino